Oggetto: **conversione in legge del decreto “milleproroghe” 31 dicembre 2020 n. 183 – legge 26 febbraio 2021 n.21 - Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” per l’anno 2021 (cfr. nostre circolari n. 3, 74 e 83 del 2021). Di seguito, le novità di interesse per le imprese ricettive e termali, in materia di fisco, sicurezza e gestione di impresa.

**prevenzione incendi (articolo 1, comma 4-octies)**

Viene sostituita la lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, al fine di consentire una proroga dei termini per completare gli adeguamenti di prevenzione incendi (cfr. nostra circolare n. 74 del 2021).

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2022.

La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2021 risulti presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito.

Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994), è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per gli adeguamenti alle seguenti prescrizioni: 9 - impianti elettrici; 11.2 - estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 - segnaletica di sicurezza; 14 - gestione della sicurezza; 15 - addestramento del personale; 17 - istruzioni di sicurezza. Per i restanti punti della regola tecnica, i rifugi dovranno completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2023.

**assemblee delle società e degli enti e semplificazioni in materia di organi collegiali (articolo 3, comma 6 – allegato 1, punto 10)**

Le semplificazioni previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 “Cura Italia” relativamente alle assemblee di società ed enti sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021. Oltre a prorogare l'ambito temporale di applicazione della richiamata disciplina, viene posticipato il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle s.p.a. e delle s.r.l. deve essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Viene inoltre prorogata la norma del decreto “Cura Italia” che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi di associazioni private, fondazioni e società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto di tale proroga, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2021.

**lotteria dei corrispettivi (articolo 3, comma 9)**

L’avvio della lotteria degli scontrini, previsto per il 1° gennaio 2021, è stato posticipato al 1° febbraio 2021 (cfr. nostra circolare n. 66 del 2021).

Viene stabilito inoltre che, nel caso in cui l'esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore possa effettuare la prevista segnalazione sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Al riguardo si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Si rammenta, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il software che gestisce i registratori telematici dovrà essere aggiornato, al nuovo tracciato “7.0”, per trasmettere i dati necessari per la lotteria, entro il 1° aprile 2021 (cfr. nostra circolare 495 del 2020).

**distretti turistici (articolo 7, comma 1)**

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per istituire i distretti turistici, previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, da parte del Mibact, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati e previa intesa con le Regioni interessate.

Si ricorda che i distretti turistici hanno l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

**tax credit vacanze (articolo 7, comma 3-bis)**

Viene prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare presso le imprese turistico ricettive, le aziende di agriturismo e i bed and breakfast, i buoni vacanza rilasciati in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro (cfr. nostra circolare n. 86 del 2021).

**territori colpiti da eventi sismici (articoli 17 ter e 17 quater)**

insegne di esercizio ed occupazione di spazi ed aree pubbliche - Per l’anno 2021, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non sono dovuti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

agevolazioni di natura tariffaria - Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, attualmente previste fino al 31 dicembre 2020. Si rammenta che è affidato alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni a favore delle utenze localizzate in "zona rossa", istituita mediante apposita ordinanza sindacale prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017.

esenzione dall’imposta di bollo - Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022.

utenze relative ad immobili inagibili - Viene disposta la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale о dell’azienda con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS). La proroga delle agevolazioni si applica anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

calcolo patrimonio immobiliare -Viene prevista l’estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee).

interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici - Viene incrementato il volume di risorse nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, per l’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici. Nello specifico si tratta di immobili colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009.

impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione - E’ prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, l’efficacia delle disposizioni che prevedono la non assoggettabilità a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata, delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate da eventi sismici, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario. Le disposizioni oggetto di proroga riguardano i territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito:

* le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 (eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012);
* le regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria di cui all’allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 (eventi sismici Italia centrale).

**proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza (articolo 19)**

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Distinti saluti.

 Il Direttore Generale

 (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

**allegato**